01760-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Anna Petruzzellis	- Presidente -	Sent. n. sez. 54 /2021
Ercole Aprile		CC 14/01/2021
Alessandra Bassi		R.G.N. 34695/2020
Martino Rosati		
Benedetto Paternò Raddusa	-Relatore-	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nata in (omissis)

avverso la sentenza del 19/10/2020 della Corte di appello di L'Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale Giuseppe Locatelli, che ha concluso per la infondatezza del ricorso;
l

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L'Aquila ha ordinato la consegna in favore dell'Autorità Giudiziaria della Repubblica Francese di (omissis) a seguito del mandato di arresto europeo emesso, il 7 gennaio 2020, dal Tribunale di Montauban in ragione della misura di custodia cautelare da eseguire in danno della predetta, indagata di diverse ipotesi di reato previste e punite dagli artt. 314 e 324 del codice penale francese e da altre figure di reato previste da leggi speciali.

2. Propone ricorso, nell'interesse della (omissis), il difensore e lamenta violazione degli artt. 6, commi 3 e 4, e 18, lettera t), della legge n. 69 del 2005 nonchè omessa e apparente motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza previsti dall'art 17, comma 4, della stessa legge.

Al mandato, segnala la difesa, non risulta allegato il provvedimento cautelare in funzione del quale lo stesso sarebbe stato emesso. Non si comprende, dunque, perchè tanto non emerge dal tenore del mandato stesso né da altri atti allegati, cui il mandato non presta peraltro riferimento, se lo stesso muove dall'esigenza di assicurare la presenza della (omissis) al processo per i reati descritti o è inerente ad una misura cautelare da eseguire in danno della stessa. La lettura dell'atto, peraltro, darebbe unicamente conto dei fatti ascritti alla ricorrente, nella qualità di amministratore di fatto di due diverse società, senza minimamente fare cenno alle fonti di prova atte a sostenere l'accusa. Da qui la mera apparenza della motivazione spesa sia nel ritenere complete le indicazioni fornite dallo Stato emittente; sia in relazione alla verifica degli indizi di colpevolezza che ai sensi del comma 4 dell'art 17 della legge sul Mae devono supportare il provvedimento di consegna.

3. Con memoria trasmessa l'8 gennaio 2021 la difesa ha replicato alle conclusioni della Procura generale, evidenziando che in limine alla trattazione del procedimento la Corte di appello aveva sollecitato una integrazione documentale non pervenuta prima della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rileva la Corte che il ricorso risulta depositato in un ufficio giudiziario (Il Tribunale di Pescara) diverso dalla Corte di appello che ha reso il provvedimento impugnato. Circostanza, questa, che assume rilievo pregiudiziale alla luce del recente orientamento tracciato da questa Corte in forza del quale in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sulla consegna deve essere necessariamente

presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell'impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trova (Sez. F - , Sentenza n. 23953 del 20/08/2020, Rv. 27954; Sez. 6, ordinanze nn. 22819/20/21 del 23 luglio 2020, ric. Ben Achour, n.m.).

2. Alla luce della norma di chiusura contenuta nella L. n. 69 del 2005, art. 39 in base alla quale in subiecta materia si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari "per quanto non previsto dalla presente legge, in quanto compatibili" deve infatti escludersi che tra le norme richiamate vi sia anche l'art. 582, comma 2, atteso che la sua applicazione, improntata al principio del favor impugnationis, verrebbe ad incidere, fino a comprometterle, sulle esigenze di speditezza che costituiscono la ratio ispiratrice del sottosistema normativo relativo al mandato di arresto Europeo; essa, infatti, consente alla parte interessata di influire, in termini non puntualmente prevedibili e controllabili dall'autorità giudiziaria, sui tempi della trattazione del ricorso per cassazione e quindi sulla speditezza della decisione definitiva di consegna

3. Vero è che in precedenza, questa stessa Corte, aveva assunto un atteggiamento interpretativo di segno opposto (Sez. F, n. 31875 del 09/08/2011, M., Rv. 250724).

Ritiene tuttavia il Collegio che una tale lettura del dato normativo di riferimento non meriti continuità perché, come evidenziato negli arresti più recenti sopra richiamati, nel sistema di consegna "delineato dalla decisione quadro sul mandato di arresto Europeo assume decisiva importanza il rispetto dei termini stabiliti dall'art. 17 per la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato di arresto Europeo, indipendentemente dallo status libertatis del consegnando, proprio perchè l'obiettivo principale del nuovo strumento è quello di semplificare e accelerare le procedure di cooperazione fra gli Stati (Corte U.E., 30/05/2013, C-168/13, Jeremy F.), così da realizzare, in tempi più rapidi di quelli del sistema estradizionale, la rapida consegna di persone ricercate a fini di giustizia sul territorio dell'Unione Europea attraverso una scansione procedimentale volta a soddisfare tanto le esigenze sovranazionali di un'efficace cooperazione tra gli Stati membri, quanto una piena tutela dei diritti e delle libertà individuali. Proprio per dare esecuzione a tale centrale esigenza di celerità il legislatore italiano, pur avendo posto il ricorso per cassazione, e quindi l'adozione della decisione definitiva sulla consegna, al di fuori dei termini indicati dalla decisione quadro, ha comunque cadenzato la relativa procedura con termini stringenti, non solo per la presentazione del ricorso, ancorandone la decorrenza

dalla lettura della sentenza, ma anche per l'adozione della decisione e per il deposito della relativa motivazione, adottando una disciplina differenziata rispetto a quella ordinaria. Vero è che si tratta di termini ordinatori, ma non per questo meno cogenti, sia alla luce dei principi costituzionali in tema di durata delle misure cautelari restrittive, sia in considerazione delle già illustrate esigenze sovranazionali di urgenza".

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile cui consegue la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

5. Alla luce del contrasto interpretativo sulle modalità di presentazione del ricorso, sia pure superato dalla giurisprudenza più recente nei termini già chiariti, deve escludersi la condanna del ricorrente al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Non può, infatti, ritenersi che lo stesso abbia proposto l'impugnazione versando nella condizione di colpa di cui alle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. n. 69 del 2005.

Così deciso il 15/01/2020.

Il Componente estensore
Benedetto Paternò Raddusa

Il Presidente
Anna Petruzzellis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 15 GEN 2021
IL CANCELLIERE
Lorena Fragomeni